



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, lì 5 Gennaio 2016

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 05/01/2016

Legge di stabilità 2016, innalzamento soglia utilizzo del contante, rivalutazione beni, partecipazioni, terreni e principali novità.

1. Limite all'utilizzo del denaro contante e obbligo POS

La legge di stabilità 2016 prevede l'innalzamento del limite per l'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

A decorrere **dall'01.01.2016**, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato **da € 999,99 a € 2.999,99**. In particolare, a decorrere dall'01.01.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a € 3.000,00 (e non più a € 1.000,00).

Viene lasciata, invece, a € 999,99 la soglia per il servizio di "rimessa di denaro" di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. "money transfer").

Immutato, a € 1.000,00, l'importo a partire dal quale gli **assegni bancari** e postali e gli **assegni circolari** ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a € 999,99 il limite del saldo dei **libretti di deposito** bancari o postali al portatore.

Canoni di locazione e settore autotrasporti

Anche in tali casi è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dal **01.01.2016**, la possibilità di pagare in contanti fino a **€ 2.999,99**.

Professionisti e POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016 impone ai suddetti soggetti, quindi anche ai professionisti, l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica). Viene inoltre soppresso qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

2. Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Beni impresa

Possono essere rivalutati:

- beni materiali (compresi gli immobili) e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio **in corso al 31.12.2014**.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sarà dovuta un'imposta sostitutiva pari al **16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili**, da versare in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte 2015 (16.06.2016).

Fiscalmente i maggiori valori saranno riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita.

Plusvalenze e minusvalenze invece saranno riconosciuti a partire dal quarto esercizio successivo.

Partecipazioni e terreni

Vieni riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle **partecipazioni** non quotate e dei **terreni posseduti alla data del 01.01.2016**.

La legge di stabilità ha introdotto un'imposta sostitutiva pari all'**8%** applicabile ai terreni, partecipazioni **qualificate e non qualificate**, non essendovi più distinzione in tal senso.

Entro il **30.06.2016**, deve essere redatta una perizia asseverata per la stima delle partecipazioni o dei terreni e versata l'imposta sostitutiva per intero o, in caso di rateazione, la prima rata.

3. Ammortamenti- maggiorazione del 40% del costo d'acquisto – “Super ammortamenti”

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti, anche in leasing, in **beni materiali strumentali nuovi**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il **costo di acquisizione è maggiorato del 40%**.

Gli **investimenti** oggetto dell'agevolazione sono quelli **effettuati** dal **15.10.2015 al 31.12. 2016**.

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing anche per le autovetture, ferma restando sempre la misura della percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti). Il maggior costo riduce l'imponibile fiscale ai fini dell'imposizione diretta (Irppef e Ires).

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015. Inoltre, la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. La norma agevolativa prevede l'irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.

Il “bonus” del 140% affianca la “Nuova Sabatini” che prevede finanziamenti agevolati per l'acquisto diretto o il leasing di beni strumentali.

4. “Patent box”

Il patent box è stato introdotto con la legge di stabilità del 2015. L'agevolazione fiscale consiste nella detassazione parziale (30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% dal 2017) dei redditi derivanti dall'utilizzo di **software** protetto da copyright, **brevetti** industriali, **marchi** d'impresa, **disegno e modelli** giuridicamente tutelabili.

Per poter accedere agli sgravi fiscali del patent box è necessario esercitare un'opzione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. L'opzione vale per cinque periodi di imposta a partire da quello in cui è stata comunicata ed è irrevocabile e rinnovabile.

In caso di utilizzo diretto è necessario passare dalla procedura di ruling con l'agenzia delle Entrate (istanza di interpello all'Agenzia).

I contribuenti interessati ad accedere al patent box devono inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente all'Agenzia delle Entrate, una richiesta con alcune informazioni relative al contribuente, alla tipologia di bene e di attività svolta di ricerca e sviluppo

5. Assegnazione e cessione di beni ai soci

La legge di stabilità per il 2016 ha riaperto una finestra per beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta in riferimento all'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci.

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate è dovuta un'imposta sostitutiva dell'**8%**. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Reddito in natura dei soci assegnatari

Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

6. Riforma sanzioni amministrative

Vengono **ridotte** le **sanzioni pecuniarie**. Laddove più favorevoli le nuove sanzioni dovranno essere **applicate anche alle violazioni commesse precedentemente**, purché non accertate definitivamente al 01.01.2016.

In tabella le principali modifiche al sistema sanzionatorio:

Tipologia violazione	Fino al 31.12.2015	Dal 01.01.2016
SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		
Sanzione ordinaria	Dal 120% al 240% con un minimo di € 258. Nel caso non sia dovuta alcuna imposta da € 258 a € 1.032	Dal 120% al 240% con un minimo di € 250. Nel caso non sia dovuta alcuna imposta da € 250 a € 1.000
Sanzione ridotta	Non prevista	Dal 60% al 120% se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Se non dovuta imposta da € 150 a € 500.
SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE		
Sanzione ordinaria	Dal 100% al 200%	Dal 90% al 180%
Sanzione maggiorata	<ul style="list-style-type: none"> • dal 110% al 220% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati relativi allo studio di settore; • dal 150% al 300% nel caso di omessa presentazione dello studio di settore 	Dal 135% al 270% per le violazioni derivanti dall'utilizzo di operazioni inesistenti o condotte fraudolente.
Sanzione ridotta	Nessuna previsione	<ul style="list-style-type: none"> • dal 60% al 120% se la maggiore imposta è inferiore al 3% del reddito dichiarato e inferiore a € 30.000,00; • dal 60% al 120% se l'infedeltà deriva da errori inerenti alla corretta imputazione temporale dei componenti di reddito; • € 250 se l'errore non ha prodotto danno all'erario.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO		
Sanzione ordinaria	30% dell'importo non versato	30% dell'importo non versato
Sanzione ridotta	Nessuna previsione	15% dell'importo omesso o tardivo se versato entro 90 giorni dalla scadenza
ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO		
Sanzione ravvedimento operoso	<ul style="list-style-type: none"> • ravvedimento entro 15 gironi dalla scadenza : 0,2% giornaliero • ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza : 3% 	<ul style="list-style-type: none"> • ravvedimento entro 15 gironi dalla scadenza : 0,1% giornaliero • ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza : 1,5%

7. Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità n. 208/2015 introduce **novità in materia di agevolazioni fiscali**, tutte in vigore dal **1° gennaio 2016**.

Legge di Stabilità: le misure in vigore dal 1° gennaio 2016	
NOTE DI VARIAZIONE IVA	<p>La nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a reverse charge; • nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata; • nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare

	<p>ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore. Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sentenza dichiarativa di fallimento; • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; • dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. <p>Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.</p>
TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO	<p>L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.</p> <p>Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 31.12.2016 per i soggetti "non solari".</p>
NUOVA MISURA TASSO LEGALE	<p>Il nuovo tasso legale d'interesse, ex. art. 1284 codice civile, è stato fissato allo 0,2% con decorrenza dal 01.01.2016. Si ricorda che per l'anno 2015 era pari allo 0,5%.</p>
EQUITALIA: RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI	<p>Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione. Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015. È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.05.2016. Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall'IRES e dall'IRPEF, come ad esempio l'IVA.</p>
DETRAZIONE IRPEF RECUPERO EDILIZIO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	<p>Prorogata fino al 31.12.2016 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di un'unità immobiliari recuperati con interventi di restauro o ristrutturazione. Invariato il limite di spesa detraibile pari a € 96.000,00.</p>
DETRAZIONI IRPEF RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	<p>Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.</p>
DETRAZIONE IRPEF IVA ACQUISTO IMMOBILI	<p>Viene introdotta la detrazione del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto, entro il 31.12.2016, di un'unità immobiliare di classe energetica A o B, e ceduta da imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.</p>
ELIMINAZIONE TASI	<p>Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9</p>
RIDUZIONE IMU TASI	<p>Per gli immobili locati a canone concordato è introdotta una riduzione ai fini IMU e TASI del 25%.</p> <p>E' prevista invece una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.</p>
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA	<p>Si dispone che l'agevolazione prima casa (imposta di registro 2%, IVA 4%) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile a suo tempo acquisito con l'agevolazione, a condizione che quest'ultimo sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.</p>
IRAP: MAGGIORI DEDUZIONI COSTO DEL LAVORO	<p>Alle già presenti deduzioni dalla base imponibile IRAP, dal 2014 si erano aggiunte nuove categorie di deduzioni alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.500 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato (€ 13.500,00 se di sesso femminile), nonché l'intero importo dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato; • l'intero importo delle spese relative ad apprendisti e disabili, personale

	<p>addetto alla R&S e una deduzione pari a € 1850 a dipendente.</p> <p>Dal 2015 la nuova ulteriore agevolazione consiste nella possibilità di dedurre, dalla base imponibile IRAP, la differenza tra le deduzioni spettanti e il costo sostenuto dal datore di lavoro con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>JOB ACT: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO</p>	<p>Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva. In particolare lo sgravio per i nuovi <u>contratti a tempo indeterminato stipulati dal 01.01.2016 al 31.12.2016</u> consiste nell'<u>esonero</u> parziale dal versamento del <u>40% dei complessivi contributi previdenziali</u> a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; inoltre il riconoscimento per un periodo massimo di <u>24 mesi</u> e nel limite massimo di un importo di esonero pari a <u>€ 3.250,00 su base annua</u>. Nel 2015 la riduzione dei contributi era totale, di durata pari a tre anni ed il limite massimo per l'esonero era fissato in € 8.060,00 sempre su base annua.</p> <p>Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino contratti di apprendistato e di lavoro domestico, lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato e lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'01.01.2016. L'agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.</p> <p>In caso di appalto Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.</p>
<p>DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITA'</p>	<p>I premi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali) solo entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi.</p> <p>Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a € 50.000,00; • del settore privato.
<p>RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI -VALIDITA'-</p>	<p>Il c.d. "Decreto del fare" (DL 69/2013) ha abrogato la responsabilità solidale relativamente all'IVA. Successivamente, a fine 2014, il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13/12/2014, ha cancellato anche la responsabilità solidale sulle ritenute fiscali.</p> <p>La <u>responsabilità solidale fiscale esce</u> dunque dall'ordinamento ma <u>resta</u> quella <u>per le retribuzioni, contributi e premi INAIL</u> nonché, sia pure entro certi limiti, in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in materia di retribuzioni, contributi e premi INAIL, occorre tener conto della specifica limitazione temporale prevista di due anni a partire dalla cessazione dell'appalto.</p> <p>Ricordiamo l'obbligo per il committente e per l'impresa affidataria di verificare l'idoneità tecnico professionale rispettivamente delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori previsto dal D.Lgs 81 sulla sicurezza sul lavoro, obbligo che, quando si tratta di cantieri temporanei o mobili (i cantieri edili in sostanza), prevede tra le altre cose <u>l'acquisizione del DURC (oggi anche on line)</u> che naturalmente offre qualche garanzia in merito agli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.</p>

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl

STP (Società tra Professionisti)

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI